

**ORDINE DEL GIORNO**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE**

L'art.193 del TUEL e l'art.38 del Regolamento di contabilità prevedono la salvaguardia degli equilibri di bilancio stabilendo tra l'altro che entro il 30 settembre di ogni anno l'organo consiliare provvede con propria delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi sulla base di apposito provvedimento predisposto dalla Giunta Comunale.

**CONSIDERATO CHE**

Con la deliberazione consiliare sugli equilibri generali di bilancio il Consiglio Comunale riconosce altresì la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie previste dall'art. 194 D.Lgs. 267/2000.

**VISTO CHE**

Al riconoscimento di legittimità di detti debiti il Consiglio può provvedere tutte le volte che se ne manifesta la necessità e comunque entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno mentre i debiti fuori bilancio che dovessero manifestarsi successivamente e comunque fino al 31 dicembre dovranno essere riconosciuti nell'esercizio seguente e, comunque, prima della data di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

**ATTESO CHE**

Con l'art.194 comma 3 il Legislatore ha disposto che per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti motivando dettagliatamente nella relativa deliberazione consiliare l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

**CONSTATATO CHE**

Quanto disposto all'art.194 comma 3 va letto alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge costituzionale n.3/2001 che all'art.5 comma 6 riscrivendo l'art.119 della Costituzione dispone che i Comuni le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare le spese d'investimento. A ciò si aggiunge l'interpretazione autentica fornita dal Legislatore con l'art.41 co.4 della L.448/2001 (Legge Finanziaria 2002) in cui si dispone che per il finanziamento di spese di parte corrente il comma 3 dell'articolo 194 del D.Lgs.267/2000 si applica limitatamente alla copertura di debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale del 18/10/2001 n.3

**RILEVATO CHE**

Come evidenziato più volte soprattutto in occasione della ricognizione dei debiti fuori bilancio sussiste la necessità di monitorare il contenzioso che il Comune ha in atto al fine di prevedere con anticipo le ripercussioni contabili sul bilancio comunale ed accantonare nelle apposite poste le somme a copertura di eventuali somme per interessi, lodi arbitrali, spese legali, consulenze e quant'altro interessi la gestione del debito che in quanto tale fa parte della spesa corrente ma per cui al momento non appare effettuata la suddivisione dal debito originario.

**SI PROPONE CHE**

**Il Consiglio impegni la Giunta, ora e per il futuro, a dare disposizioni ai Dirigenti Responsabili affinché nelle successive Variazioni di Bilancio, con effetto a decorrere già dalla prossima da disporsi entro la data del 30/11/2007:**

- **Vengano monitorate le posizioni debitorie nonché il contenzioso in corso per prevedere le ripercussioni contabili sul bilancio comunale;**
- **Per i debiti fuori bilancio relativi al periodo 01/09/2007-31/10/2007 vengano distinti nell'ambito di apposito elenco i debiti formati prima del 08/11/2001 da quelli formati successivamente alla data del 08/11/2001**
- **per ciascuno di tali debiti venga indicata quanta parte è da ricondurre a spesa corrente e quanta al conto capitale procedendo se necessario alla copertura con mutuo solo per le spese in conto capitale e per la parte di spesa corrente maturata prima del 2001 in accordo a quanto disposto dalla legge costituzionale del 08/11/2001 n.3 e dall'art.41 co.4 della L.448/2001 (Legge Finanziaria 2002)**

- **coprire i debiti derivanti da spesa corrente maturata dopo la data del 08/11/2001 esclusivamente con entrate correnti**